



AUTOMOBILE CLUB SASSARI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI
DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29/08/2019

Sommario

Art. 1 – Inquadramento normativo e statutario.....	3
Art. 2 - Finalità'	3
Art. 3 - Forme di patrocinio.....	3
Art. 4 – Modalità di utilizzo del patrocinio	4
Art. 5 – Forme di benefici economici.....	4
Art. 6 - Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici.....	4
Art. 7 - Richieste di contributo	5
Art. 8 - Criteri di valutazione.....	7
Art. 9 - Concessione del contributo	7
Art. 10 - Revoca del contributo e sanzioni	7
Art. 11 - Liquidazione del contributo	8
Art. 12 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Sassari.....	8
Art. 13 - Natura del presente Regolamento	8
Art. 14 - Pubblicità sul sito istituzionale.....	8

Art. 1 - Inquadramento normativo e statutario

Il presente Regolamento è adottato ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Sassari 2019/2021, e risponde alle finalità di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto Trasparenza").

Attraverso il presente atto regolamentare l'Automobile Club Sassari intende definire, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., quanto segue:

- a) le regole, i criteri e le procedure relative ad una delle aree di rischio "comuni e obbligatorie" previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ex art. 1, c. 4, Legge n. 190/2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione"*);
- b) gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Automobile Club Sassari deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell'area relativa all'attribuzione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 2 - Finalità'

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si prefigge di definire i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati, propri Soci, esclusivamente per lo svolgimento di attività e/o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Automobile Club Sassari, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- a) educazione e sicurezza stradale;
- b) mobilità e ambiente;
- c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- e) collezionismo storico automobilistico;
- f) tutela degli automobilisti;
- g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
- h) attività sportiva automobilistica;
- i) contributi che pur non avendo stretta attinenza con i fini statutari, rappresentano l'opportunità e la necessità di operare negli interessi della popolazione del territorio con particolare riguardo alle categorie deboli e/o in situazioni di disagio.

Costituisce condizione preferenziale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici lo svolgimento di attività e/o iniziative previste nel Piano annuale delle attività di cui all'Articolo 12 del "Regolamento di amministrazione e contabilità" adottato dall'Automobile Club Sassari.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche la richiesta, da parte dei sopra citati soggetti, di disporre gratuitamente dell'uso del marchio di proprietà dell'Automobile Club Sassari (Patrocinio).

Art. 3 - Forme di patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Automobile Club Sassari alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Automobile Club Sassari, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.

Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Art. 4 – Modalità di utilizzo del patrocinio

Il patrocinio, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Sassari consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il logo dell'Ente, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio dell'Automobile Club Sassari", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni ecc.)

Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca l'Automobile Club Sassari, diffonde l'identità dell'Ente e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta. Non sono ammesse modifiche al Logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Sassari), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte del Direttore dell'Ente.

Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.

La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti vigenti.

E' vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Automobile Club Sassari per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.

La concessione del patrocinio è di competenza del Presidente dell'Ente.

Art. 5 – Forme di benefici economici

1. Gli interventi dell'Automobile Club Sassari relativi alla concessione di benefici economici in relazione alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- assegnazione di contributi in denaro;
- concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Sassari;
- prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente. (Sono escluse dal presente Regolamento le richieste di disporre gratuitamente di coppe, di valore inferiore a €.200,00 oltre IVA, per iniziative concordate con l'Automobile Club Sassari. In tal caso la manifestazione di volontà verrà espressa direttamente dal Direttore dell'Ente).

Art. 6 - Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici

Possono chiedere la concessione del logo dell'Automobile Club Sassari e la concessione di benefici economici i soggetti che hanno sede nella provincia di Sassari o che comunque svolgono l'iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio nel territorio provinciale, rientranti nelle seguenti categorie: seguenti soggetti:

- a) Enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;
- b) Enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Automobile Club Sassari;
- c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali dell'Automobile

Club Sassari e della Federazione

d) Enti, Fondazioni, associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute che svolgono attività di utilità sociale sul territorio a favore delle categorie deboli e/o svantaggiate.

Per iniziative richieste da Enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgano all'esterno del territorio provinciale, i benefici possono essere concessi quando le iniziative abbiano rilevanza per l'Automobile Club Sassari o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni.

Non possono essere prese in esame le iniziative di Enti o associazioni cui i Legali Rappresentanti non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Art. 7 - Richieste di contributo

L'Ente riconosce contributi:

a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) del presente Regolamento;

b) per iniziative, progetti e/o attività svolti a favore di categorie di soggetti deboli e/o svantaggiati, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera i) del presente Regolamento;

c) per assicurare il funzionamento degli Enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera a) i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- la descrizione della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo;
- l'entità del contributo richiesto;
- precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);

b) piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;

c) statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett b) del presente Regolamento;

d) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riferimento a:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
- essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
- aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
- aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera b) i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;

b) la descrizione dell'iniziativa, progetto e/o attività per la/e quale/i si richiede il contributo;

c) l'entità del contributo richiesto;

d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore interessato dall'iniziativa, progetto e/o attività.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa, progetto e/o attività per la quale si richiede il contributo (contenuti, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'attività agli ambiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, comprensiva dei costi previsti e dei benefici sociali che si ritiene di poter conseguire;
- b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett. d) del presente Regolamento;
- c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi, ove previsti (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
 - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, progetto e/o attività;
 - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera c), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) l'entità del contributo richiesto.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio;
- b) budget economico e finanziario asseverato dall'Organo di controllo;
- c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
- d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
- f) aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività;
- g) aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo del predetto Decreto.

La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 lett. a), b) e c) deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'Ente, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Le domande per i contributi e i patrocini, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Sono inammissibili le richieste di contributo qualora:

- gli Enti pubblici e privati - ove siano tenuti a tale adempimento - non abbiano adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- i soggetti pubblici e privati siano stati esclusi in via giudiziaria e/o amministrativa dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (ex Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- i richiedenti si trovino nelle condizioni di cui ai Capi II, IV e VI del D.Lgs 39/2013 – in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi.

Art. 8 - Criteri di valutazione

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sassari esamina le domande di ammissione ai benefici tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) coerenza delle iniziative con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano all'Automobile Club Sassari nonché con i programmi dell'Automobile Club Sassari, con particolare rilievo per quelle iniziative che risultino di rilevanza per l'interesse automobilistico in genere, locale ed eventualmente nazionale;
- b) livello di visibilità dell'iniziativa, progetto e/o attività e ritorno di immagine per l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI;
- c) partecipazione di altri Enti pubblici e privati ed associazioni, all'iniziativa;
- d) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente;
- e) specificità delle attività per il sociale e distribuzione dei benefici sul territorio;
- f) adeguatezza dei costi previsti rispetto ai benefici sociali prodotti.

I contributi annuali e quelli una tantum a sostegno di specifiche iniziative, per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, sono tra loro alternativi e sono concessi al soggetto richiedente per un solo evento all'anno. La concessione del patrocinio, non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Sassari non è soggetta a limitazioni numeriche.

Art. 9 - Concessione del contributo

I contributi vengono concessi nei limiti del budget e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente, mediante delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Ente.

La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui al presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici di Direzione sulla base della documentazione prodotta.

L'esecuzione della delibera di concessione dei benefici spetta al Direttore dell'Automobile Club Sassari.

L'Automobile Club Sassari, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei benefici economici e soggetti terzi.

L'Automobile Club Sassari non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.

Art. 10 - Revoca del contributo e sanzioni.

L'Automobile Club Sassari può revocare il beneficio/patrocinio qualora:

- il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine dell'Ente o contengano messaggi non conformi ai valori dell'Ente;
- si accerti che l'iniziativa non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo dovrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione, oppure che l'iniziativa non sia stata realizzata o abbia sopportato modifiche sostanziali rispetto al programma presentato;
- siano venuti meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo;
- il logo venisse utilizzato impropriamente;
- in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non siano rispettate le normative federali relative, alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Automobile Club Sassari di agire nei confronti del trasgressore per

il risarcimento del danno d'immagine subito.

Il contributo dovrà essere revocato con un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

Art. 11 - Liquidazione del contributo

Gli uffici di direzione procedono a richiedere, entro 30 giorni dalla conclusione delle iniziative, la presentazione, da parte dei beneficiari, di una relazione dettagliata del progetto e di una copia del materiale di documentazione della manifestazione a cui si riferisce il contributo.

Per contributi superiori a €. 5.000,00 su richiesta del beneficiario e previa produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa e dei relativi costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una liquidazione parziale in corso d'opera pari ai costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione della rendicontazione e controllo.

Il pagamento è pubblicato sul sito dell'Ente, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 12 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Sassari

Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Automobile Club Sassari, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle prescrizioni di volta in volta impartite dall'Ente. E' facoltà dell'Ente richiedere al beneficiario il pagamento del compenso per l'utilizzo dei locali.

È facoltà dell'Automobile Club Sassari ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia di locali alternativi.

Art. 13 - Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha valore di regolamento interno e viene emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

Art. 14 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Sassari, Sezione Amministrazione Trasparente.